

STATUTO

BARADELLO 2000 S.P.A.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CORTENO GOLGI BS PIAZZA
VENTURINI 1

Numero REA: BS - 427740

Codice fiscale: 02183280987

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-10-2015 - Statuto completo	2
--	---

S T A T U T O

Denominazione - Scopo - Sede Durata

Art. 1) E' costituita una società per azioni con la denominazione:
"BARADELLO 2000 S.P.A."

Art. 2) La società ha per oggetto le seguenti attività:

- a) la valorizzazione, lo sfruttamento e la gestione delle risorse turistico - sportive della zona di San Pietro - Baradello in Comune di Corteno Golgi (BS) e località limitrofe o complementari al comprensorio, mediante l'acquisto, la costruzione e/o la gestione di impianti di seggiovia, sciovia e di risalita in genere, nonché la costruzione e la gestione di piste sciistiche, impianti di innevamento, e strutture sportive;
- b) la costruzione, per conto terzi, di impianti di risalita e di innevamento e comunque di impianti sciistici in genere, anche mediante la partecipazione a gare d'appalto, fatta salva la priorità di quanto previsto nel precedente punto a);
- c) l'acquisto, la costruzione e la gestione di locali commerciali e di ristoro attinenti a quanto previsto nel precedente punto a);
- d) l'organizzazione e la gestione di gare di sci e di avvenimenti sportivi in genere;
- e) l'assunzione di appalti per l'esecuzione di lavori inerenti la gestione e la manutenzione del comprensorio di San Pietro - Baradello e località limitrofe, ivi compreso la pulizia e la gestione di strade, parcheggi, acquedotti, fognature e qualsiasi altra attività utile o necessaria al funzionamento del comprensorio.

Al fine esclusivo del conseguimento dell'oggetto sociale, ed in via non prevalente e in funzione strumentale rispetto allo stesso, la società potrà inoltre compiere ogni operazione di carattere commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare ritenuta necessaria od utile; potrà assumere finanziamenti, investire somme in titoli a reddito fisso e variabile, assumere, direttamente o indirettamente, interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in altre società aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio (non a fine di collocamento e non in via prevalente); prestare garanzie in genere, anche di natura reale, ed anche a favore di terzi.

Quanto sopra con esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico, delle attività previste dall'art. 12 della Legge 23.3.1983 n. 77, nonché dell'esercizio professionale nei confronti del pubblico delle attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo n. 385/93 nonché di quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui all'art. 1 della Legge 2.1.1991 n. 1, come modificato dal D. Lgs. n. 58/98.

Art. 3) La società ha sede legale in Corteno Golgi (BS).

L'organo amministrativo potrà istituire altrove succursali, filiali, depositi, agenzie o rappresentanze, nonché sopprimerle, sia in Italia che all'Estero.

Il domicilio legale di ogni socio per quel che concerne i rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

Art. 4) La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050,

salvo proroga od anticipato scioglimento da deliberarsi dall'assemblea degli azionisti.

Capitale

Art. 5) Il capitale sociale è di euro 2.939.688,60 (duemilioninovecentotrentanovemila virgola sessanta) ed è diviso in n. 4.899.481 (quattromilioniottocentonovantanovemilaquattrocentottantuno) azioni da nominali euro 0,60 (zero virgola sessanta) cadauna.

La società potrà assumere finanziamenti, con obbligo di rimborso, fruttiferi e/o infruttiferi, presso soci, con l'osservanza delle norme di legge sulla raccolta del risparmio tra il pubblico e nei limiti e criteri determinati dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385.

Art. 6) Le azioni, i diritti di opzione ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile in caso di aumento di capitale, nonché i diritti di usufrutto sulle azioni, sono liberamente trasferibili per successione mortis causa e per atti tra vivi a titolo gratuito, e nel caso di trasferimento a titolo oneroso a favore di parenti in linea retta o del coniuge del cedente e a favore di altri soci.

Negli altri casi di trasferimento a titolo oneroso delle azioni, dei diritti di opzione in caso di aumento del capitale e dei diritti di usufrutto sulle azioni, spetta il diritto di prelazione, a parità di prezzo, a favore dei soci regolarmente iscritti nel libro dei soci.

Ogni proposta in merito dovrà contenere il prezzo e le condizioni offerte, nonché il nome del potenziale acquirente, e dovrà essere comunicata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento dal socio che intende cedere all'altro o agli altri soci, i quali dovranno esercitare il proprio diritto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni da quello del ricevimento dell'offerta.

Le formalità dell'acquisto dovranno essere effettuate entro i successivi quindici giorni.

Se gli aventi diritto alla prelazione sono più di uno, essi potranno esercitare tale diritto proporzionalmente: se soltanto uno o alcuni degli aventi diritto intendessero esercitare la prelazione, lo potranno fare ma, in ogni caso, per tutte le azioni in vendita.

Se entro il termine fissato nessun socio avrà esercitato la prelazione, l'offerente sarà libero di trasferire a terzi le proprie azioni; qualora egli non vi provveda entro sessanta giorni, dovrà ripetersi l'intera procedura di prelazione.

Art. 7) I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi che reputa convenienti.

A carico degli azionisti in ritardo con i pagamenti, lo stesso organo amministrativo stabilirà la misura dell'interesse da corrispondere fermo il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.

Art. 8) L'assemblea potrà deliberare la riduzione del capitale, fermo restando il limite minimo di legge, anche tramite assegnazione ai soci di determinate attività sociali o di azioni o di quote di imprese, nelle quali la società ha compartecipazione.

Assemblee

Art. 9) L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge. Essa può essere convocata presso la sede legale ovvero anche altrove, purchè in Italia.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda.

Tale avviso dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale almeno quindici prima di quello fissato per l'adunanza.

Fino a che la società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio e purchè sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti:

- a) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci, agli amministratori ed ai sindaci effettivi a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento;
- b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data del ricevimento;
- c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati.

L'assemblea è in ogni caso validamente costituita, anche in mancanza di formale convocazione, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti degli Organi Amministrativi e di Controllo.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

In caso di assemblea totalitaria dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli Organi Amministrativi e di Controllo non presenti.

Art. 10) Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultino titolari di azioni aventi diritto di voto.

Non è invece necessario il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione.

Se i partecipanti all'assemblea non risultano iscritti nel libro dei soci la società provvede senza indugio, dopo l'assemblea alla loro iscrizione.

Ogni socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da persona anche non azionista con l'osservanza dei limiti di cui all'art. 2372 del Codice Civile.

La delega può essere semplicemente scritta sul biglietto di ammissione o su altro documento separato.

Art. 11) Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento in assemblea.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di

Amministrazione, oppure, in mancanza di questi da persona eletta dall'assemblea stessa.

L'assemblea designa inoltre, anche tra persone non socie, il segretario della riunione.

Art. 12) L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro centottanta giorni qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, nei limiti ed alle condizioni comunque previsti dal secondo comma dell'art. 2364 C.C..

Art. 13) Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese con le maggioranze stabilite dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese con il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino oltre il 50% del capitale sociale.

Art. 14) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Nei casi di legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da Notaio scelto dal Presidente.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

Art 15) Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni devono essere presentate a' sensi e nei termini di legge.

Art. 16) La società può emettere obbligazioni al portatore e nominali sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

Amministrazione

Art. 17) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a quindici membri.

I Consiglieri di Amministrazione possono essere scelti anche fra i non soci, durano in carica per il periodo, comunque non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Il Comune di Corteno Golgi ha diritto di designare un Consigliere di Amministrazione, ai sensi dello articolo 2449 C.C., a prescindere dalle quote di capitale sociale in possesso del medesimo Ente.

Gli altri membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'assemblea ordinaria dei soci.

Dopo la nomina il Consiglio di Amministrazione dovrà eleggere tra i suoi membri il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre eleggere tra i suoi componenti il Vice-Presidente.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza o di impedimento di quest'ultimo.

Art. 18) Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la

maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e, di conseguenza, dovrà essere convocata d'urgenza l'assemblea perché provveda alle nuove nomine.

Art. 19) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede legale, ovvero anche altrove, purchè in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne è fatta domanda scritta da almeno due dei suoi componenti o dal Presidente del Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera o fax da spedirsi agli altri componenti del Consiglio, nonché ai Sindaci effettivi, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

In caso di necessità od urgenza la convocazione può essere effettuata anche a mezzo telegramma o fax inviato agli Amministratori almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

Il consiglio si intenderà validamente riunito, anche senza la formale convocazione, purché siano presenti tutti i suoi membri nonché i componenti del Collegio Sindacale.

Art. 20) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se vi è la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e se riportano la maggioranza assoluta fra i presenti.

Art. 21) Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione della società, restando inderogabilmente riservati all'assemblea dei soci gli atti che la legge o lo statuto riservano all'assemblea medesima.

Art. 22) Al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero al Vice-Presidente, qualora nominato ed in caso di assenza o di impedimento del Presidente, spetta la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Art. 23) Il Consiglio può delegare le proprie attribuzioni e poteri ad uno o più consiglieri delegati, che li eserciteranno disgiuntamente o congiuntamente, in conformità alle decisioni del Consiglio di Amministrazione stesso, con le limitazioni di cui all'art. 2381 del Codice Civile.

Il Consiglio può altresì nominare un Comitato Esecutivo, composto da tre a cinque membri, fissandone i poteri e le norme di funzionamento.

Del Comitato Esecutivo, ove costituito, fa parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio può nominare direttori generali, institori e designare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti, fissandone poteri e compensi.

Il Consiglio non può delegare le seguenti tipologie di atti:

- determinazioni circa le linee di indirizzo sulla politica commerciale dei prezzi degli "ski-pass";
- nomina di dirigenti e/o capiservizio.

Agli amministratori, oltre che al rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio, potrà spettare un compenso il cui importo è determinato dall'assemblea degli azionisti, fatto salvo quanto previsto

dall'art. 2389 del Codice Civile per il compenso spettante agli amministratori provvisti di particolari incarichi per i quali il compenso sarà pertanto determinato dal Consiglio di Amministrazione.
L'assemblea potrà provvedere anche in merito all'indennità di fine rapporto di cui all'art. 105 comma 4°, del D.P.R. 22.12.1986 n. 917.

Sindaci

Art. 24) La gestione della società è controllata da un Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, con i poteri e le funzioni previste dalla Legge.

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Un componente del Collegio Sindacale viene designato, ai sensi dello articolo 2449 C.C., dal Comune di Corteno Golgi.

L'assemblea che nomina i Sindaci determina il compenso loro spettante sulla base delle tariffe professionali dei rispettivi ordini di appartenenza.

Art. 25) Atteso che la società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale, integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Bilancio ed utili

Art. 26) L'esercizio sociale si chiude al 31 maggio di ogni anno.

Alla chiusura dei singoli esercizi l'organo amministrativo, entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge, provvederà alla compilazione del bilancio, corredandolo, ove necessario, con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Art. 27) Gli utili di esercizio, prelevato il 5% per la riserva ordinaria, finché non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno ripartiti secondo le disposizioni dell'assemblea dei soci.

Art. 28) Il pagamento dei dividendi è eseguito presso le casse designate dall'organo amministrativo nel termine fissato dall'organo amministrativo stesso.

Art. 29) I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si prescrivono a favore della società.

Scioglimento

Art. 30) In caso di scioglimento della società, per qualsiasi causa, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e le retribuzioni.

Clausola compromissoria

Art. 31) Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga tra soci o tra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, ancorché solo fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale dove la società ha la sua sede legale.

Norma generale di rinvio

Art. 32) Per quanto non espressamente contemplato nel presente

Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti.